

STATUTO

MURRIABI SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN GAVINO MONREALE CA VIA
CONVENTO 121

Numero REA: CA - 283001

Codice fiscale: 03591120922

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-02-2015 - Statuto completo	2
--	---

	Repertorio n. 70.136	
	Raccolta n. 27.534	
	Allegato "A"	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI	
	Art. 1 - Costituzione	
	Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, lette-	
	ra b), della legge 381/91, è costituita una società coopera-	
	tiva sociale denominata: "MURRIABI SERVIZI - SOCIETA' COOPE-	
	RATIVA SOCIALE".	
	Nei casi consentiti dalla legge potrà essere utilizzata la	
	denominazione abbreviata "MURRIABI SERVIZI - SOC. COOP."	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Ita-	
	liane ed ai suoi organismi periferici e territoriali.	
	Art. 2 - Sede	
	La Cooperativa ha sede in San Gavino Monreale, all'indirizzo	
	risultante dal Registri delle Imprese. Con delibera assunta	
	in conformità alla legge ed allo statuto, potranno essere i-	
	stituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rap-	
	presentanze anche in altre località del territorio nazionale.	
	Art. 3 - Durata	
	La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050, ma potrà esse-	
	re prorogata, anche prima della suddetta scadenza, o sciolta	
	anticipatamente, con delibera dell'Assemblea dei soci. Non	
	1	

	potrà comunque sciogliersi prima che siano stati estinti i	
	mutui passivi eventualmente contratti.	
	Art. 4 - Scopi ed oggetto	
	La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e alla integrazione so-	
	ciale dei cittadini attraverso l'inserimento lavorativo, in	
	attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di	
	servizi), di persone svantaggiate, ai sensi degli articoli 1,	
	lett. b) e 4 della Legge n. 381/1991 e sue modificazioni ed	
	integrazioni, attuando, in forma mutualistica e senza fini	
	speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne é l'oggetto,	
	dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle mi-	
	gliori condizioni economiche, sociali e professionali.	
	La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad esso agisce;	
	tali principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democra-	
	ticità, l'impegno, lo spirito comunitario, il legame col ter-	
	ritorio ed un equilibrato rapporto con lo Stato e le istitu-	
	zioni pubbliche.	
	La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali ope-	
	rando prevalentemente nel Territorio della Regione Sardegna	
	mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità e in	
	special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà	
	sociale, attuando in questo modo l'autogestione responsabile	
	dell'impresa.	
	2	

	Al fine del raggiungimento di tali scopi, i soci instaurano	
	con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma	
	subordinata o autonoma, in qualsiasi altra forma compresi an-	
	che i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi	
	dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n.142.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche per	
	conto terzi, e aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative	
	e Mutue.	
	La cooperativa ha come oggetto:	
	= lo svolgimento dei servizi polivalenti della collettività	
	referiti al lavoro di giardinaggio, progettazione realizza-	
	zione e manutenzione aree verdi, giardini, parchi, strade ur-	
	bane, oltre la manutenzione ordinaria e straordinaria del pa-	
	trimonio immobiliare sia pubblico che privato;	
	= l'appalto, il subappalto e la esecuzione, per conto proprio	
	e di terzi (enti pubblici e privati), di lavori edili ed af-	
	fini in particolare di complessi edili anche non residenzia-	
	li, di case per civili abitazione, di edifici industriali e	
	commerciali, di edifici scolastici, impianti sportivi, di	
	strade, di ponti, acquedotti, fognature, opere di bonifica	
	ambientale, opere di restauro, di impiantistica, di impianti	
	termici idraulici ed elettrici, di impianti di energia	
	alternativa;	
	3	

	= l'attività di costruzione e manutenzione edile di strutture	
	pubbliche e private;	
	= interventi sulle infrastrutture varie;	
	= azioni manutentive dell'arredo urbano quali: la toponoma-	
	stica, la segnaletica e la cartellonistica stradale;	
	= servizi di portierato di immobili ed accoglienza, servizi	
	di piantonamento a posto fisso, sorveglianza rurali, portuali	
	ed aeroportuali;	
	= la gestione di parcheggi a pagamento e non di posti auto e	
	l'attività di ausiliari del traffico;	
	= la progettazione realizzazione e gestione di canili con re-	
	lativa assistenza sanitaria, l'assistenza la tutela e la pre-	
	venzione del randagismo; l'allevamento di animali, di cani di	
	razza; pensione, dog-sitting, trattamenti di cura e bellezza	
	di animali per affezione;attività di addestramento cani, la	
	promozione ed organizzazione di campagne di adozione;	
	= lavori di facchinaggio tra i quali traslochi,imballaggi di	
	mobili, di merce e di qualsiasi altro lavoro di facchinaggio	
	compreso il montaggio e lo smontaggio di mobili per fiere,	
	congressi, mostre e convegni;	
	= progettazione realizzazione e vendita di arredi quali cucin-	
	ne, salotti, camere da letto ecc., per civili abitazioni o/e	
	uffici per locali pubblici e di pubblica utilità;	
	= servizi cimiteriali e tumulazione; inumazione, esumazione e	
	attività connesse;	
	4	

	= esecuzione di disinfestazione, disinfezione, derattizzazio-	
	ne, diserbi chimici, espurghi, bonifiche e risanamento	
	ambientale;	
	= raccolta, trasporto, riciclaggio , stoccaggio e smaltimento	
	di rifiuti urbani di ogni genere;	
	= servizio di spazzamento ed igienizzazione di strade, par-	
	chi, aree ed ogni altra opera architettonica sia pubblica che	
	privata;	
	= servizi di rilevamento contatori gas, acqua, elettrici a	
	favore di pubbliche amministrazioni e privati;	
	= organizzazione e gestione di centri di documentazione, ar-	
	chivi, biblioteche pubbliche e private, servizio disbrigo	
	pratiche, certificazioni ed altre prestazioni affini nonché	
	servizi di segreteria anche in conto terzi;	
	= la gestione di attività commerciali all'ingrosso ed al det-	
	taglio di prodotti alimentari e non;	
	= la gestione di laboratori artigianali di lavorazione e pro-	
	duzione manufatti di ogni genere e tipo: legno, ferro, pla-	
	stica, vetro, ceramica, oltre che gioielli bigiotteria e ar-	
	ticoli da regalo in genere;	
	= la realizzazione e stampa di materiale pubblicitario, opu-	
	scoli, giornali, depliant informativi ecc..;	
	= la realizzazione di attività di calzoleria, pelletteria e	
	tappezzeria in genere;	
	= la produzione e commercializzazione, al dettaglio o all'in-	
	5	

	grosso, di prodotti alimentari lavorati, semilavorati;	
	= la progettazione, gestione e realizzazione di attività di	
	tipo artigianale e/o industriale nel settore alimentare quale	
	pastario, pasticceria, panificazione, pizzeria, vinicolo, o-	
	leario, caseario, ortofrutticolo, agroalimentare e gastrono-	
	mico, zootecnico ed ittico;	
	= la produzione, la lavorazione e/o trasformazione di materie	
	prime, lavorati, semilavorati ed alimenti in genere nei set-	
	tori sopra riportati, e l'importazione ed esportazione delle	
	stesse;	
	= la produzione e il commercio al dettaglio e all'ingrosso,	
	anche ambulante, dei prodotti alimentari lavorati e semilavo-	
	rati, di cui sopra;	
	= la progettazione, realizzazione e gestione, per conto pro-	
	prio o terzi, di laboratori e esercizi pubblici, pastifici,	
	ristoranti, bar, pizzerie, spacci alimentari, gastronomie,	
	gelaterie, minimarket, pasticcerie, rosticcerie, pescherie,	
	mense, sagre ecc...;	
	= l'organizzazione di intrattenimenti pubblici, spettacoli,	
	concerti, mostre, manifestazioni culturali in genere, nonché	
	matrimoni e feste organizzate;	
	= servizi di pulizia generale civile e industriale, pubblica	
	e privata, di edifici di ogni genere quali uffici, apparta-	
	menti, fabbriche, negozi, strutture commerciali e professiona-	
	li in genere, condomini, strutture alberghiere, palestre,	
	6	

	studi medici, sia all'interno che all'esterno di tali edifici	
	in forma generale e specializzata;	
	= la realizzazione e gestione di centri benessere per la cura	
	della salute e del benessere fisico individuale. Gli stessi	
	centri a tal fine realizzerà interventi di bellezza per la	
	cura del corpo; di elettro-cosmetologia; programmi di fit-	
	ness; piani nutrizionali naturali; convenzioni con trattamen-	
	ti termali; trattamento della pelle con massaggi e linfodre-	
	naggi attraverso l'utilizzo di prodotti vegetali; depilazioni	
	classiche e definitive con cera, laser medico e agopuntura;	
	trucco permanente; utilizzo di palestre, idrovасhe, saune e	
	doccia scozzese.	
	La società ha per oggetto, altresì, la realizzazione e la ge-	
	stione di tutte le attività connesse ai servizi turistico -	
	balneari in aree demaniali, pubbliche o private, ivi comprese	
	le attività tipiche di stabilimenti balneari e chioschi di	
	vendita di beni per la balneazione; l'assistenza in spiaggia	
	dei bagnanti; di salvataggio a mare; di pulizia del litorale;	
	di noleggio imbarcazioni, natanti e attrezzature da spiaggia;	
	la gestione di self - service, ristoranti, bar, mense, ga-	
	stronomie, e più in generale servizi di cucina e ristorazione	
	a mare; la fornitura di servizi di guardiana e sicurezza; la	
	gestione di aree destinate al parcheggio; il recupero e la	
	gestione di aree pubbliche per servizi connessi alle attività	
	di giochi d'acqua; la gestione di lavori marittimi quali l'e-	
	7	

	servizio di servizi subacquei e iperbarici; la gestione di	
	porti turistici e ogni altra attività connessa ed affine an-	
	che se non specificatamente indicata, nonché qualsiasi tipo	
	di attività turistico - alberghiera prevista dalla normativa	
	regionale di rifacimento e precisamente dalla legge 12 agosto	
	1998 numero 27 e dalla legge 14 maggio 1984 numero 22 e loro	
	successive modifiche o integrazioni, nonché l'esercizio delle	
	attività turistico - ricettive previste da norme comunitarie	
	o nazionali coordinate e funzionali con normativa regionali	
	quali: la realizzazione e la gestione di alberghi, motels,	
	villaggi - albergo, residenze turistico - alberghiere, cam-	
	peggi, villaggi turistici, alloggi agro - turistici, esercizi	
	di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per	
	ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, alberghi dif-	
	fusi, nonché la realizzazione e alla gestione e ulteriori ti-	
	pologie di strutture ricettive previste da leggi future re-	
	gionali, nazionali ed europee.	
	Per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qua-	
	lunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elen-	
	cate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le o-	
	perazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, in-	
	dustriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazio-	
	ne degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indiretta-	
	mente attinenti ai medesimi nonché, tra l'altro e solo per	
	indicazione esemplificativa e non limitativa:	
	8	

	1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme con-	
	sentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svol-	
	gano attività analoghe o comunque accessorie all'attività	
	sociale;	
	2) promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche con-	
	sortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvie-	
	gionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti;	
	potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere,	
	per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'acces-	
	so al credito bancario per sopperire alle esigenze finanzia-	
	rie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie ga-	
	ranzie e fideiussioni;	
	3) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-	
	strutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare	
	procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo svi-	
	luppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge	
	59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento delle	
	cooperative sociali;	
	4) istituire una sezione di attività, disciplinata da apposi-	
	to regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli	
	soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento	
	dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza	
	dell'art. 12 legge 127/71, dell'art. 11 legge 385/93 e di	
	quanto disposto in materia dalla delibera CICR del 3.3.94 e	
	successive norme di attuazione ed applicative.	
	9	

	A tal fine la Cooperativa richiederà le autorizzazioni neces-	
	sarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di	
	legge.	
	TITOLO II	
	SOCI	
	Art. 5 - Numero e requisiti	
	Il numero dei soci è illimitato, non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge, la percentuale di lavorato-	
	ri/soci svantaggiati deve essere di almeno il 30%.	
	Le categorie delle persone svantaggiate sono: gli invalidi	
	fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti	
	psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tos-	
	sicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in	
	situazioni di difficoltà familiari, i condannati ammessi alle	
	misure alternative alla detenzione e tutte le altre categorie	
	elencate nell'articolo 4 della legge 381/91 e successive	
	modifiche.	
	Ai sensi dell'art. 14 della legge 59/92 è consentita l'ammis-	
	sione di elementi tecnici e amministrativi nel numero neces-	
	sario al buon funzionamento della Società. Non possono essere	
	soci coloro che esercitano in proprio attività identiche o	
	affini a quelle della Cooperativa.	
	Possono essere ammessi a far parte della Cooperativa soci	
	sovventori alle condizioni e con le limitazioni previste dal-	
	l'art. 4 della legge 31.01.1992 n. 59.	
	10	

	Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali e soci	
	volontari.	
	I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del Li-	
	bro soci ed il loro numero non potrà superare la metà del nu-	
	mero complessivo dei soci.	
	Art. 6 - Ammissione	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Con-	
	siglio Amministrazione o all'Amministratore Unico.	
	La domanda delle persone fisiche dovrà specificare:	
	1) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,	
	domicilio, cittadinanza;	
	2) l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dal-	
	lo statuto e dai regolamenti interni;	
	3) l'ammontare della quota sociale che intende sottoscrivere;	
	4) la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto.	
	La domanda delle persone giuridiche, sottoscritta dal legale	
	rappresentante, dovrà contenere le seguenti indicazioni:	
	a) la denominazione, la sede sociale, l'attività svolta;	
	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la dispo-	
	sizione dello statuto che conferisce a detto organo i poteri	
	relativi;	
	c) l'ammontare della quota che l'ente si impegna a	
	sottoscrivere;	
	11	

	d) la persona fisica designata a rappresentare l'ente in tut-	
	ti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio, ivi	
	compresa la partecipazione alle assemblee e l'eventuale as-	
	sunzione di cariche sociali.	
	La domanda di socio sovventore dovrà anche precisare il pe-	
	riodo minimo di permanenza nella Società.	
	Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre	
	una dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente	
	statuto in ogni sua parte e degli eventuali regolamenti	
	interni.	
	Sull'ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazio-	
	ne o l'Amministratore Unico, entro tre mesi dalla data di ri-	
	cezione della domanda. Trascorso tale termine la domanda si	
	intende respinta.	
	Art. 7 - Adempimenti dei nuovi soci	
	Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota sot-	
	toscritta, una somma da determinarsi dal Consiglio di Ammini-	
	strazione o dall'Amministratore Unico per ciascun esercizio	
	sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti	
	dall'ultimo bilancio approvato.	
	Il versamento della quota sociale sottoscritta e del relativo	
	sovrapprezzo, deve essere effettuato al momento dell'iscri-	
	zione sul libro soci, in un'unica soluzione o ratealmente nel	
	seguito modo:	
	a) almeno la metà dell'importo entro 7 giorni dalla	
	12	

	ammissione;	
	b) la restante parte, nei termini stabiliti dal C.d.A..	
	Le somme versate per sovrapprezzo saranno destinate al fondo	
	di riserva ordinaria.	
	Art. 8 - Obblighi dei soci	
	Aderendo alla Società i soci si obbligano:	
	a) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamen-	
	ti interni e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli	
	organi sociali;	
	b) a partecipare all'attività della Società per la sua intera	
	durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal	
	presente statuto per la perdita della qualità di socio;	
	c) a non iscriversi e partecipare contemporaneamente ad altre	
	cooperative che perseguano identici scopi sociali ed espli-	
	chino attività concorrente, nonché, senza espresso assenso	
	del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico,	
	a non prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti	
	imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della	
	cooperativa;	
	d) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in	
	concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società	
	(si possono anche prevedere soci onorari).	
	Art. 9 - Perdita delle qualità di socio - Recesso	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte o	
	scioglimento e liquidazione per le persone giuridiche.	
	13	

	Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente	
	statuto, il recesso è consentito nei soli casi in cui il so-	
	cio abbia perduto i requisiti per l'ammissione, oppure non si	
	trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli	
	scopi sociali.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo di	
	lettera raccomandata. Essa ha effetto con la chiusura dell'e-	
	sercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso	
	contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non ab-	
	bia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la Società.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore	
	Unico constatare se ricorrono i motivi che, a norma della	
	legge e del presente statuto, legittimano il recesso ed a	
	provvedere di conseguenza nell'interesse della Società.	
	Il recesso del socio sovventore non è soggetto ad alcuna li-	
	mitazione, salvo il rispetto dell'impegno di permanenza mini-	
	ma nella Cooperativa indicato nella domanda di ammissione.	
	Art. 10 - Esclusione	
	L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione	
	o dall'Amministratore Unico nei confronti del socio che:	
	a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei	
	regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate	
	dagli organi sociali;	
	b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento	
	14	

	delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali	
	debiti contratti ad altro titolo verso la Società;	
	c) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibi-	
	lità previste dall'art. 9;	
	d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o con-	
	traria agli interessi sociali;	
	e) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabi-	
	li quale notevole inadempimento come delimitato dall'art.	
	1455 C.C.;	
	f) in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa.	
	Nei casi indicati dalle lettere a) e b) il socio inadempiente	
	deve essere invitato, a mezzo raccomandata, a mettersi in re-	
	gola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese	
	da detto invito e sempre che il socio si mantenga	
	inadempiente.	
	Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico de-	
	libera inoltre la decadenza nei confronti dei soci ai quali	
	sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione	
	alla compagine sociale.	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed e-	
	sclusione, debbono essere comunicate, ai soci destinatari,	
	mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa,	
	in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Ammini-	
	strazione o dall'Amministratore Unico su tale materia, saran-	
	15	

	no demandate ad un Collegio Arbitrale regolato dall'art. 31	
	del presente statuto.	
	Art. 11 - Decesso	
	Nel caso di decesso di un socio si applica l'art. 2528 del	
	C.C., fermo restando quanto previsto dall'art. 13 del presen-	
	te statuto per il rimborso della quota sociale.	
	Art. 12 - rimborso delle quote	
	Il socio receduto, decaduto od escluso e gli eredi o legatari	
	del socio defunto avranno diritto al rimborso del valore no-	
	minale delle quote versate ed eventualmente rivalutate ai	
	sensi dell'art. 7 legge 59/92 oppure, in caso di perdita,	
	della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel	
	quale si verifica lo scioglimento del rapporto societario.	
	Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante	
	alla Società fino alla concorrenza di ogni proprio credito	
	liquido, avrà luogo entro i sei mesi successivi all'approva-	
	zione del predetto bilancio.	
	La domanda di rimborso deve essere presentata con lettera	
	raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno	
	dalla scadenza dei sei mesi suddetti.	
	Le quote per le quali non verrà chiesto il rimborso nel ter-	
	mine di cui sopra saranno devolute a riserva ordinaria.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde per	
	due anni, dal giorno in cui si sono verificati il recesso o	
	l'esclusione o la decadenza, verso la Società per il pagamen-	
	16	

	to dei conferimenti non versati e, verso i terzi, nei limiti	
	della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni	
	assunte dalla Società fino al giorno in cui la cessazione	
	della qualità di socio si è verificata. Nello stesso modo e	
	per lo stesso termine sono responsabili verso la Società e	
	verso i terzi gli eredi o legatari del socio defunto.	
	TITOLO III	
	PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	Art. 13 - Patrimonio	
	Il patrimonio della Società è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote sociali del valore nominale cia-	
	scuna non inferiore a € 50,00 (cinquanta/00) né superiore al	
	limite massimo fissato dalla legge;	
	b) dalla riserva ordinaria, formata con quote degli avanzi	
	netti di gestione di cui all'art. 16 e con quote sociali e-	
	ventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti od e-	
	sclusi e agli eredi o legatari dei soci defunti;	
	c) da eventuali riserve straordinarie;	
	d) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a coper-	
	tura di particolari rischi in previsione di oneri futuri e	
	per scopi di previdenza, assistenza, propaganda, studi, edu-	
	cazione cooperativistica e mutualistica in generale;	
	e) da qualunque liberalità, lascito o contributo venga fatto	
	a favore della Società.	
	17	

	Le riserve, comunque costituite, non sono ripartibili fra i	
	soci né durante l'esistenza della Società né all'atto del suo	
	scioglimento.	
	Art. 14 - Cessione delle quote	
	Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vin-	
	colo e non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri	
	soci, con effetto verso la Società, senza l'autorizzazione	
	del Consiglio di Amministrazione, o dell'Amministratore Unico	
	salvo quanto previsto dalla legge per i soci sovventori.	
	Art. 15 - Esercizio sociale	
	L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.	
	Art. 16 - Bilancio annuale	
	Il bilancio comprende il periodo di esercizio dal 1° gennaio	
	al 31 dicembre e deve essere trasmesso dall'amministratore u-	
	nico o dagli amministratori all'organo di controllo, sindaco	
	unico o collegio sindacale, se nominato, con la relazione ed	
	i documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima di	
	quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.	
	Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le	
	relazioni dell'amministratore unico o degli amministratori,	
	del sindaco unico o, se nominato, del collegio sindacale,	
	nella sede della società durante i quindici giorni che prece-	
	dono l'assemblea e finché non sia approvato.	
	I soci possono farne prendere visione anche ai loro procura-	
	tori.	
	18	

	Approvato il bilancio, l'assemblea dei soci delibera sulla	
	destinazione degli utili come segue:	
	1. il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali sarà	
	destinato al fondo di riserva legale indivisibile fra i soci	
	cooperatori;	
	2. una quota pari al 3% (tre per cento) sarà devoluta ai fon-	
	di mutualistici per le finalità e con le modalità di cui al-	
	l'art. 11 della legge n. 59/1992;	
	3. del residuo una quota per la rivalutazione delle quote del	
	capitale sociale;	
	4. del residuo una quota di dividendi ai soci, nel limite	
	fissato per il rispetto dei requisiti mutualistici di cui al-	
	l'art. 2514 c.c..	
	La quota di utili che non è assegnata ai sensi delle prece-	
	denti disposizioni sarà destinata alla riserva straordinaria	
	indivisibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 2514 c.c..	
	E' fatto divieto di distribuire gli utili quando il patrimo-	
	nio netto è inferiore ad un quarto del complessivo	
	indebitamento.	
	E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci coope-	
	ratori sia durante la vita sociale che successivamente allo	
	scioglimento.	
	In deroga a quanto precede, l'assemblea può deliberare che la	
	totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta alla	
	riserva legale fermo quanto previsto ai numeri 1 e 2 del pre-	
	19	

	sente articolo.	
	I ristorni, quali quote economiche dell'esercizio da attri-	
	buire ai soci a conguaglio delle prestazioni mutualistiche	
	loro dovute, possono riguardare esclusivamente le eccedenze	
	economiche derivanti dalla gestione svolta nei loro	
	confronti.	
	L'organo di amministrazione ne determina l'ammontare in rela-	
	zione alla quantità delle prestazioni mutualistiche svolte	
	dai soci, determinandone l'inserimento nel conto economico	
	del bilancio da presentare all'approvazione dell'assemblea	
	dei soci.	
	L'assemblea che approva la distribuzione dei ristorni, ne de-	
	termina i corrispondenti termini e modalità scegliendo al-	
	l'interno dei seguenti criteri:	
	1. liquidazione diretta immediata o rateizzata;	
	2. aumento gratuito di capitale sociale;	
	3. offerta di obbligazioni di nuova emissione;	
	4. offerta di strumenti finanziari di nuova emissione.	
	TITOLO IV	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 17 - Organi sociali	
	Sono organi sociali della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) l'Amministratore Unico;	
	20	

	d) il Collegio sindacale.	
	A) ASSEMBLEA	
	Art. 18 - Forme, tempi e luoghi di convocazione	
	L'Assemblea è ordinaria e straordinaria; è convocata dal Con-	
	siglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico e può	
	avere luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali,	
	purché nel territorio italiano.	
	L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universa-	
	lità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità	
	della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci	
	ancorché non intervenuti o dissenzienti.	
	L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta	
	all'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea, a	
	norma dell'art. 2364 C.C., potrà essere convocata entro sei	
	mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	Può, nel corso dell'esercizio sociale, essere inoltre convo-	
	cata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione o	
	l'Amministratore Unico lo ritenga necessario od utile alla	
	gestione sociale.	
	Deve essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta ri-	
	chiesta, per iscritto, da tanti soci che rappresentino almeno	
	1/5 dei voti spettanti a tutti i soci, oppure dal Collegio	
	Sindacale.	
	La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordi-	
	21	

	naria, deve effettuarsi mediante avviso da consegnarsi o spe-	
	dirsi ad ogni socio e da affiggersi nei locali della sede so-	
	ciale, almeno 8 giorni prima dell'adunanza.	
	L'avviso di convocazione dell'Assemblea annuale per l'appro-	
	vazione del bilancio dovrà essere comunicata ai soci con le	
	modalità sopraindicate almeno 15 gg. prima di quello fissato	
	per l'adunanza.	
	L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:	
	a) elenco delle materie da trattare;	
	b) luogo designato per l'adunanza;	
	c) giorno ed ora per la prima e per l'eventuale seconda con-	
	vocazione; quest'ultima in giorno diverso rispetto a quello	
	fissato per la prima.	
	Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico può,	
	a sua discrezione, in aggiunta a quanto stabilito, avvalersi	
	di qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio dif-	
	fondere tra i soci l'avviso di convocazione.	
	Art. 19 - Assemblea ordinaria	
	L'assemblea è convocata in sede ordinaria per:	
	a) approvare il bilancio;	
	b) nominare gli amministratori, i sindaci, il presidente del	
	collegio sindacale e determinare l'eventuale compenso;	
	c) approvare gli eventuali regolamenti interni;	
	d) deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministra-	
	tori e dei sindaci;	
	22	

	e) deliberare in materia di aumento delle quote di partecipa-	
	zione dei soci; in materia di istituzione del prestito soci	
	di cui all'art. 12 legge 127/71 nonché sulle modalità attua-	
	tive e sull'attribuzione di eventuali voti plurimi ai Soci	
	sovventori, nel rispetto di quanto previsto in merito dalla	
	Legge 59/92;	
	f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla ge-	
	stione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal	
	presente statuto o sottoposti al suo esame dagli	
	amministratori.	
	Art. 20 - Assemblea straordinaria	
	L'assemblea è convocata in sede straordinaria per trattare le	
	materie e deliberare sugli oggetti dalla legge espressamente	
	riservati alla sua competenza.	
	L'assemblea straordinaria, in particolare, è convocata per	
	deliberare:	
	a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	b) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.	
	Art. 21 - Svolgimento dell'assemblea	
	Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e siano in re-	
	gola con i versamenti dovuti.	
	Ogni socio cooperatore ha diritto ad un solo voto qualunque	
	sia l'ammontare della quota sottoscritta.	
	Ai soci sovventori possono spettare più voti come risulterà	
	23	

	dalla delibera di ammissione con un massimo di cinque per so-	
	cio e comunque con i limiti posti dall'art. 4 della legge	
	59/92.	
	I soci che per giustificato motivo non possano intervenire	
	personalmente all'Assemblea possono farsi rappresentare solo	
	da un'altro socio mediante delega scritta.	
	Ogni socio può rappresentare solo 2 soci.	
	Le deleghe, che non possono essere conferite agli amministra-	
	tori, devono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e	
	conservate tra gli atti sociali.	
	Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema del-	
	l'alzata di mano, con prova e controprova, salva diversa mo-	
	dalità deliberata dall'Assemblea volta per volta o prevista	
	dalla legge.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione o dall'Amministratore Unico e, in sua assenza,	
	da persona designata dall'Assemblea stessa.	
	Il Presidente è assistito da un Segretario scelto anche tra	
	non soci; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando	
	il verbale sia redatto da un Notaio.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale.	
	Alle Assemblee potrà partecipare, senza diritto di voto, un	
	rappresentante della C.C.I. o suoi organismi periferici.	
	Si può anche prevedere il voto per corrispondenza.	
	Art. 22 - Validità delle deliberazioni	
	24	

	L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente	
	costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima	
	convocazione quando sono presenti, in proprio o per delega,	
	tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettan-	
	ti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il	
	numero dei soci presenti e rappresentati.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.	
	Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto	
	sociale, sulla fusione o sulla scissione della società, sul	
	trasferimento della sede sociale in altre località del terri-	
	torio dello Stato oppure sullo scioglimento anticipato, tanto	
	in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono	
	essere prese con voto favorevole di almeno la metà più uno	
	dei voti di tutti i soci iscritti nel libro dei soci.	
	B) Consiglio di Amministrazione - AMMINISTRATORE UNICO	
	Art. 23 - Composizione	
	La società è amministrata da un amministratore unico o da un	
	Consiglio di Amministrazione composto da non meno di tre e	
	non più di cinque componenti.	
	L'amministratore unico o la maggioranza degli amministratori,	
	nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, sono	
	scelti tra i soci, ovvero, tra i delegati dei soci persone	
	giuridiche.	
	L'amministratore unico o gli amministratori sono nominati	
	25	

	dall'assemblea ordinaria; durano in carica tre anni; sono	
	rieleggibili e sono esonerati dall'obbligo di presentare	
	cauzione.	
	Art. 24 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione	
	Il consiglio è convocato dal presidente, da un vice-presiden-	
	te, dal consigliere delegato, presso la sede legale o altro-	
	ve, con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata A.R. al-	
	meno cinque giorni prima della riunione.	
	Il consiglio può essere convocato in un termine più breve,	
	purché non inferiore ad un giorno, per telegramma o telefax,	
	o raccomandata a mano, sempre che i consiglieri siano preven-	
	tivamente informati degli argomenti da trattare. E' ammessa	
	la possibilità che le riunioni del consiglio si tengano per	
	teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i	
	partecipanti possano essere identificati e sia loro consenti-	
	to seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla	
	trattazione degli argomenti affrontati.	
	Verificandosi questi requisiti, il consiglio si considera te-	
	nuto nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segreta-	
	rio che redige il verbale della riunione.	
	E' ammesso il voto per corrispondenza secondo le modalità già	
	definite per l'assemblea dei soci.	
	Il consiglio è validamente riunito ed in grado comunque di	
	formare le proprie deliberazioni, anche in assenza di convo-	
	cazione, quando siano presenti o partecipino alla formazione	
	26	

	delle deliberazioni stessee tutti i consiglieri ed i sindaci	
	effettivi, ove nominati.	
	Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in for-	
	ma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza	
	dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti	
	dei presenti.	
	Le sue decisioni risultano da processi verbali che, trascrit-	
	ti in apposito libro, vengano firmati dal presidente della	
	seduta e dal segretario. Il voto non può essere dato per	
	rappresentanza.	
	Art. 25 - Poteri dell'organo amministrativo	
	L'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione, ha	
	i più ampi ed illimitati poteri di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione, salvo quanto riservato alla competenza del-	
	l'assemblea dalla legge e dal presente statuto.	
	L'organo amministrativo con competenza esclusiva:	
	a) nomina, occorrendo, il consigliere delegato, fissandone i	
	poteri;	
	b) nomina il direttore generale della società;	
	c) nomina il comitato esecutivo.	
	Art. 26 - Consiglio di Amministrazione. Delega dei poteri	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare i suoi poteri	
	nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c.:	
	a) al comitato esecutivo;	
	b) ad uno o più membri.	
	27	

	Il consiglio, inoltre, può nominare procuratori speciali in-	
	caricati di compiere gli atti o categorie di atti espressa-	
	mente indicati nella delibera di nomina.	
	Art. 27 - Il presidente. Rappresentanza della società	
	In presenza del Consiglio di Amministrazione, i consiglieri	
	eleggono tra loro il presidente e, se del caso, il	
	vice-presidente.	
	La firma e la rappresentanza sociale spettano all'amministra-	
	tore unico, al presidente del Consiglio di Amministrazione ed	
	agli amministratori delegati, nei limiti della delega	
	conferita.	
	In caso di assenza o impedimento del presidente, tutti i po-	
	teri a lui attribuiti spettano al vice-presidente; dell'as-	
	senza o impedimento del presidente farà prova la firma del	
	vice-presidente.	
	Il presidente, potrà conferire speciali procure, per singoli	
	atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad	
	estranei.	
	Il presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche ammi-	
	nistrizioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qual-	
	siasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha	
	anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti	
	attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi	
	autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado	
	di giurisdizione.	
	28	

	Art. 28 - Organo di controllo	
	Ricorrendone i presupposti di legge, il controllo della so-	
	cietà è affidato ad un sindaco unico o ad un collegio sinda-	
	cale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, no-	
	minati dall'assemblea ordinaria ai sensi dell'art 2543 c.c..	
	Il presidente del collegio sindacale è nominato	
	dall'assemblea.	
	I Sindaci durano in carica tre anni e possono essere	
	riconfermati.	
	Il collegio sindacale può richiedere all'organo amministrati-	
	vo, al comitato esecutivo, notizie sull'andamento della so-	
	cietà e su determinate operazioni.	
	Il sindaco unico o i sindaci redigono verbale degli accerta-	
	menti eseguiti.	
	TITOLO V	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art.29 - Clausola compromissoria	
	Ogni controversia che potesse sorgere tra la società ed i so-	
	ci, loro eredi, amministratori, liquidatori, relativa all'in-	
	terpretazione e/o esecuzione e /o risoluzione del contratto	
	sociale e dello Statuto, sarà decisa da un arbitro nominato,	
	dal Presidente del Tribunale di Cagliari ad istanza della	
	parte più diligente; il Presidente del Tribunale di Cagliari	
	provvederà alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta.	
	L'organo Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compo-	
	29	

	sitore senza formalità di procedura e le sue decisioni sono	
	inappellabili.	
	Art.30 - Regolamento interno	
	Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società	
	potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compi-	
	larsi dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore	
	Unico e da approvarsi dall'Assemblea.	
	Nel regolamento potranno essere stabiliti i poteri del diret-	
	tore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei comitati	
	tecnici, se ed in quanto costituiti, nonché i criteri a cui	
	il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico	
	dovrà attenersi per stabilire le mansioni dei singoli soci	
	nelle varie fasi produttive dell'azienda.	
	Il regolamento potrà altresì prevedere norme comportamentali,	
	sanzioni disciplinari e modalità per la valutazione e corre-	
	sione dei compensi per l'attività prestata dai Soci.	
	Art. 31 - Rapporti societari e prestazioni lavorative	
	Il socio-lavoratore, con la propria adesione, contribuisce e-	
	conomicamente alla formazione del capitale sociale, stabili-	
	sce con la Cooperativa un rapporto in funzione del quale di-	
	sponde collettivamente dei mezzi di produzione, di direzione e	
	conduzione, partecipa alla elaborazione di programmi di svi-	
	luppo ed alle decisioni inerenti le scelte strategiche,	
	nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azien-	
	da, partecipa responsabilmente al rischio di impresa, ai ri-	
	30	

	sultati economici ed alla decisione sulla loro distribuzione.	
	Presta il proprio lavoro per il raggiungimento degli scopi	
	sociali mettendo a disposizione della cooperativa le proprie	
	capacità professionali, in rapporto allo stato di attività e	
	di volume di lavoro della stessa e con le modalità previste	
	dallo Statuto e dal regolamento sociale.	
	Pertanto la posizione giuridica del socio, che con prestazio-	
	ne lavorativa partecipa alla elaborazione ed alla realizza-	
	zione dei programmi di attività e di sviluppo aziendali ed ai	
	risultati economici della gestione, si configura come "lavo-	
	ratore associato" e lo statuto assume valore di "patto	
	societario".	
	I Soci suddetti non hanno veste di lavoratori subordinati.	
	Ai soci lavoratori saranno applicate tutte le norme previden-	
	ziali e fiscali previste dalle vigenti leggi.	
	Art.32 - Trattamento economico dei soci	
	Ai soci lavoratori, quali unici effettivi produttori dei red-	
	diti della Cooperativa, spettano i residui attivi annuali	
	dell'esercizio nei limiti fissati dalla legge ai fini delle	
	agevolazioni tributarie.	
	Il trattamento economico corrisposto ai soci, durante l'eser-	
	cizio sociale, deve avere come indice di riferimento quanto	
	previsto dai contratti collettivi vigenti per le mansioni di	
	lavoro effettivamente espletate dagli stessi soci, in rela-	
	zione alle esigenze tecniche e di esercizio dell'impresa,	
	31	

	compatibilmente con la natura associativa del rapporto so-	
	cio/cooperativa e pertanto con le esigenze sociali.	
	Esso verrà stabilito annualmente dal Consiglio di Amministra-	
	zione o dall'Amministratore Unico, tenuto conto dei criteri	
	eventualmente fissati nel regolamento interno, salvo congua-	
	glio attivo o passive da deliberarsi dall'Assemblea ai sensi	
	del precedente art. 19.	
	Art.33 - Scioglimento della Società	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomina	
	uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i so-	
	ci, stabilendone i poteri.	
	Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liqui-	
	dazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e riva-	
	lutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere	
	destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo svilup-	
	po della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 59/92.	
	Art. 34 - Prevalenza delle leggi sulle disposizioni	
	statutarie	
	Per tutto quanto non è regolato dallo statuto valgono le di-	
	sposizioni legislative sulle società cooperative a responsa-	
	bilità limitata rette con i principi della mutualità agli ef-	
	fetti tributari, prevalendo anche nel caso in cui le norme in	
	esse contenute non siano contemplate o siano in contrasto con	
	il presente statuto.	
	Art.35 - Requisiti mutualistici art. 26 dlcp 1577/47	
	32	

	Si riassumono i requisiti mutualistici agli effetti tributa-	
	ri, già indicati nei precedenti artt. dello Statuto:	
	a) divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla re-	
	munerazione dei prestiti sociali, ragguagliati al capitale	
	effettivamente versato (art. 16);	
	b) divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante	
	la vita sociale (artt. 12, 13 e 16);	
	c) destinazione, in caso di scioglimento della Società, del	
	patrimonio residuo ai sensi dell'art. 11 legge 59/92 (art.	
	35).	
	Art.36 - Disposizioni finali	
	Le clausole statutarie concernenti i requisiti di mutualità	
	come richiamati dagli artt. 23 e 26 del D.L.C.P.S. 14.12.1947	
	n. 1577 e successive modificazioni, sono inderogabili, non	
	potranno essere oggetto di modifica statutaria, salvo varia-	
	zioni apportate da future leggi, e devono essere di fatto	
	sempre osservate.	
	F.to: Barberis Efisio	
	Inconis Gianluigi	
	Pintore Maria Alessandra	
	Roberta Caboni	
	Porcu Efisio	
	F.to: Sergio Floris notaio	
	Sigillo notarile dicente: "FLORIS SERGIO DI BENVENUTO RENZO	
	NOTAIO IN GUSPINI"	
	33	

35 di 35